



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

***Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sulla
pubblicità e
Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 29.06.2017



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

INDICE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Articolo 3 Presupposto dell'imposta
- Articolo 4 Deliberazione tariffe
- Articolo 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- Articolo 7 Targhette di Identificazione
- Articolo 8 Autorizzazioni
- Articolo 9 Pubblicità mediante "camion vela"
- Articolo 10 Preinsegne direzionali
- Articolo 11 Insegne commerciali
- Articolo 12 Autorizzazioni Temporanee
- Articolo 13 Obblighi Del Titolare Dell'Autorizzazione
- Articolo 14 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Articolo 15 Vigilanza e sanzioni
- Articolo 16 Modalità' Di Applicazione Dell'imposta



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

Articolo 1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma delle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

Articolo 2-Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/1993, il comune di Mangone, con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, è classificato nella classe V.

Articolo 3-presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile è assoggettata all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. L'imposta è dovuta in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 4-Deliberazione tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le relative maggiorazioni sono deliberate dalla giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5-Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Si intendono per impianti pubblicitari le insegne, i cartelli, i manifesti e tutti gli altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

2. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:
 - a) tabelloni murali ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - b) cartelli.
3. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.
4. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari è riepilogata nel *Piano generale degli impianti pubblicitari*.

Articolo 6-Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, è lo strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico e disciplina l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni.
2. Di seguito sono riportate le zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari, nonché, la localizzazione degli impianti per le affissioni, la tipologia e quantità degli impianti di cui consentire l'installazione:

Zona	Num. Massimo Cartelloni	Dimensione 9 mq max	Dimensione 18 mq max	Dimensione 32 mq max	Totale Mq	Categoria
SP241 (Ex SS19)	15	7	7	1	221	Speciale
SP76 (Via Provinciale)	2	2			18	Speciale
SP245 (Ex SS108)	2	2			18	Speciale
Centro Storico	2	2			18	Normale
Totale	21	13	7	1	275	

3. E' riservata alla giunta comunale la facoltà di modificare o integrare localizzazione e la quantità degli impianti pubblicitari. Tali modifiche o integrazioni dovranno essere ratificate dal consiglio comunale entro il termine di 60 giorni.
4. Ferme restando le prescrizioni del codice della strada, in ogni caso, non potranno essere autorizzate installazioni di cartelloni pubblicitari di superficie superiori a 9 mq perpendicolari all'asse stradale.
5. Tutti gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nel rispetto *dell'art. 23*. Pubblicità sulle strade e sui veicoli: *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni."*
6. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

- devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
- per i cartelli e per le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10.
- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
- il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
- la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
- è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.
- Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

ART. 7 - Targhette di Identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile in corrispondenza del lato cornice superiore, sulla quale dovranno essere riportati, a caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a. amministrazione rilasciante;
 - b. soggetto titolato;
 - c. numero dell'autorizzazione;
 - d. data di scadenza;
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sulla stessa riportati.



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

ART. 8 – Autorizzazioni

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o vista di esse, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, è rilasciata:
 - a) per le strade e le autostrade statali: dalla direzione compartimentale dell'Anas competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione: dalla società concessionaria;
 - c) le strade Regionali, Provinciali, Comunali e di proprietà di altri Enti: dalle rispettive amministrazioni;
2. In conformità a quanto dispone la Legge 18/03/1959, n. 132 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservato allo Stato il diritto di effettuare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. Quando la pubblicità di cui sopra è visibile e percepibile anche da vie o piazze pubbliche è sottoposta anche all'autorizzazione (sia pubblicitaria che a fini affissionistici) da parte del Comune.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di competenza del comune di Mangone, deve formulare apposita richiesta in carta semplice ed indirizzarla al **Comune di Mangone - Settore Tecnico** - indicando le precise generalità, sede ed il proprio codice fiscale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

 - a) planimetria della zona, con riportata la posizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - b) copia dell'eventuale bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura (qualora si tratti di un cartellone a messaggio fisso)
 - c) fotografia con indicazione, collocazione e dell'oggetto e dell'insieme in cui si colloca;
 - d) una autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
4. Il settore tecnico comunale, provvederà e rispondere alle richieste pervenute nei termini previsti dalla Legge 241/1990. In caso di diniego, questo deve essere adeguatamente motivato.
5. L'autorizzazione/concessione all'installazione di impianti pubblicitari ha durata massima di 3 anni dalla data del rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza l'interessato potrà presentare domanda di rinnovo che l'Amministrazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto degli impedimenti dovuti a nuova o diversa viabilità, impatto ambientale, vincoli legislativi o regolamentari che saranno in quel momento in vigore.



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

6. Ogni modifica agli elementi fondamentali dell'autorizzazione deve essere comunicata all'ufficio tecnico che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, che ne valuterà l'ammissibilità.
8. L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati dovrà avvenire entro 90 giorni dal rilascio/emissione dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa, fatte salve le installazioni che necessitano di eventuali nulla osta / autorizzazioni / concessioni / pareri rilasciati da altri enti e/o cauzioni richieste da altri settori. In tali ipotesi, l'installazione dovrà avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 180 giorni dall'invio della comunicazione relativa al parere espresso dalla Commissione comunale pubblicità.

ART. 9 – Pubblicità mediante “camion vela”

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. Il limite massimo di sosta consentita con veicoli pubblicitari denominati “vele” è di 48 ore.
3. La sosta deve avvenire ad una congrua distanza dagli impianti permanenti e, in ogni caso in modo tale da non ostruirne la visibilità; la sosta deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio tecnico o dalla polizia municipale e l'autorizzazione deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la copertura del messaggio pubblicitario ivi riportato.
5. Il Comando Polizia Municipale individua, con proprio atto, le aree destinate alla sosta ed il contingente massimo di veicoli pubblicitari per ogni area in conformità al Codice della strada ed alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Per la sosta dei “camion vela”, il proprietario del veicolo, oltre ad acquisire l'autorizzazione alla sosta, dovrà corrispondere al comune la tassa di occupazione suolo pubblico secondo le tariffe definite annualmente dalla giunta comunale

ART. 10 – Preinsegne direzionali

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.
2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di una preinsegna direzionale deve formulare apposita richiesta in carta semplice ed indirizzarla al **Comune di Mangone - Settore Tecnico** - indicando le precise generalità, sede ed il proprio codice fiscale.
3. Al fine di evitare il proliferare disordinato di tali strumenti direzionali, l'amministrazione comunale tenderà a raggruppare tali strumenti pubblicitari in impianti idonei ad accogliere almeno 10 preinsegne direzionali.



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

4. Con successiva integrazione il Comune individuerà numero ed esatta ubicazione di nuovi impianti atti ad accogliere le preinsegne direzionali. Tale provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio comunale.

ART. 11 – insegne commerciali

1. In base all'art. 23 del codice della strada, si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce propria che per luce indiretta.
2. Le attività commerciali, prima di installare qualsiasi insegna devono richiedere apposita autorizzazione al **settore tecnico comunale** comunicando caratteristiche, dimensioni, resistenza agli agenti atmosferici e l'esatto punto di installazione dell'insegna. L'ufficio comunale competente, entro 10 giorni darà l'autorizzazione all'installazione dell'insegna. L'autorizzazione, in ogni caso, non potrà essere rilasciata qualora l'insegna, per caratteristiche, dimensioni e punto di installazione sia assimilabile ad un impianto pubblicitario.

ART. 12 - Autorizzazioni Temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate con le modalità di cui all'articolo precedente ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando le situazioni e i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.

ART. 13 - Obblighi Del Titolare Dell'Autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 14 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - Il mancato adempimento tributario per la forma pubblicitaria autorizzata.
 - La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario.
 - l'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all'installazione;
 - l'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
 - l'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
 - Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 8, comma 6 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione è revocata :
 - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.

ART. 15 – Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.
2. art. 23, comma 13-bis del codice della strada: *"In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.*
3. art. 23, comma 13-quater del codice della strada: *"Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge"*



COMUNE DI MANGONE

Provincia di COSENZA

4. art. 24 D.Lgs 507/1993 : ""Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti abusivi facendone menzione nel suddetto verbale""

ART. 16 –Modalità' Di Applicazione Dell'imposta

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
5. L'imposta per la pubblicità è dovuta per anno solare indipendentemente dal periodo effettuato. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno.